



Decreto n. 465 del 15/06/2021

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

OGGETTO: Disciplinare di produzione integrata – Concessione di deroga per l'impiego del formulato commerciale SUNDEK CIMICE 2021 oggetto di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009 ai fini del contenimento della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) sulle colture del pero, del pesco compreso il nettarino e del noce

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale – ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 19 giugno 2020, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1195 dd. 30 luglio 2020 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica all'ing. Paolo TONELLO, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino all'1 agosto 2023;

VISTA l'assenza del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica;

DATO ATTO che le funzioni sostitutorie in caso di assenza o impedimento dei direttori di servizio sono state conferite con decreto del sostituto del direttore generale n. 26 del 01.04.2021 al Direttore Generale dell'ERSA, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 416 dd. 19.03.2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale sostituto dell'ERSA al dott. Francesco MINIUSSI, a decorrere dal 1 aprile 2021 e fino al 01 agosto 2023;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 230/SCS/PT del 18 marzo 2021 di adozione del "Disciplinare di produzione integrata – anno 2021" nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 363/SCS/PT del 10 maggio 2021 di Aggiornamento delle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il

controllo delle infestanti” del “Disciplinare di produzione integrata – anno 2021” nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO che in data 31 maggio 2021 – prot. ERS-2021-5202 dell' 1 giugno 2021 - l'organizzazione di produttori Il Noceto S.C.A. di Chiarano (TV) ha presentato una richiesta di deroga per l'impiego del formulato commerciale SUNDEK CIMICE 2021 oggetto di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009 per il controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) sulla coltura del noce;

PRESO ATTO che in data 1 giugno 2021 – prot. ERS-2021-5209 dell' 1 giugno 2021 - l'organizzazione di produttori Friulfruct S.C.A. di Spilimbergo (PN) ha presentato una richiesta di deroga per l'impiego del formulato commerciale SUNDEK CIMICE 2021 oggetto di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009 per il controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) sulle colture del melo e del pero;

PRESO ATTO che in data 11 giugno 2021 – prot. ERS-2021-5540 del 15 giugno 2021 - l'associazione di categoria Coldiretti ha presentato una richiesta di deroga per l'impiego del formulato commerciale SUNDEK CIMICE 2021 oggetto di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009 per il controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) sulle colture del melo, del pero del pesco e del nettarino;

CONSIDERATO che le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti”, parte integrante del Disciplinare di produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia, non contemplano l'impiego della sostanza attiva Clorpirifos metile;

PRESO ATTO che con Decreto dirigenziale del Ministero della Salute DGISAN07 del 11.05.2021, e a fronte di specifica emergenza fitosanitaria in atto, il formulato commerciale SUNDEK CIMICE 2021 (autorizzazione n. 17854 del 11.05.2021) contenente la s.a. Clorpirifos metile è stato autorizzato all'impiego eccezionale per il controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) sulle colture del melo, del pero, del pesco, del nettarino, del noce e del nocciolo per un periodo massimo di 120 gg. (dall' 11.05.2021 al 17.08.2021) ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009;

CONSIDERATO che le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti”, parte integrante del Disciplinare di produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia, non contemplano l'impiego di prodotti autorizzati in via eccezionale, fatta eccezione per quelli ammessi in agricoltura biologica per le colture e contro le avversità contemplate dalle Norme Tecniche Regionali;

CONSIDERATO che il Disciplinare di produzione integrata prevede la possibilità di concessione di deroghe a valenza territoriale;

RILEVATO che i dati degli ultimi monitoraggi hanno evidenziato una presenza rilevante di individui di cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) in numerose località del territorio regionale;

RILEVATO che le colture del pero, del pesco, del nettarino e del noce presentano in questo periodo una forte attrattività nei confronti della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), che potrebbe raggiungere livelli di infestazione in grado di cagionare potenzialmente danni seri alle produzioni;

RITENUTO che vista l'esiguità di sostanze attive ammesse per il controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) sulle colture del pero, del pesco compreso il nettarino e del noce sia opportuno ricorrere ad interventi specifici per il loro contenimento, limitando nel contempo il ricorso ad un elevato numero di interventi con sostanze attive della classe dei piretroidi;

RITENUTO che al momento data la minore attrattività della coltura del melo e la maggiore disponibilità per questa coltura di sostanze attive impiegabili contro la cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) non sia necessario il ricorso ad ulteriori sostanze, e che questa eventualità verrà valutata nel corso della stagione;

CONSIDERATO che la sostanza attiva Clorpirifos metile presenta una elevata efficacia di azione nei confronti sia delle forme giovanili che degli individui adulti della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*);

PRESO ATTO che l'etichetta del formulato commerciale SUNDEK CIMICE 2021 prevede il divieto di utilizzo del prodotto nelle aree classificate come siti della Rete ecologica europea Natura 2000, definite come SIC e ZPS ai sensi della legge n. 157 del 1992 integrata dalla legge n.221 del 2002 nonché del D.P.R. 357/1997 modificato dal D.P.R. n. 120/2003;

PRESO ATTO che a tutela del patrimonio apistico e dei pronubi in generale, come previsto dall'art. 5 comma 1 della legge regionale 18 marzo n. 6 gli interventi con prodotti insetticidi devono essere effettuati dopo la fine della fioritura.

PRESO ATTO che come previsto tra l'altro dal Decreto del direttore del Servizio Fitosanitario e chimico n. 18 del 26 marzo 2012 è necessario procedere allo sfalcio delle piante in fiore prima dell'effettuazione dei trattamenti insetticidi;

CONSIDERATO che il presente decreto, ai sensi dell' art. 14 e seguenti della L.R. 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

decreta

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di concedere deroga alle limitazioni previste dalle "Norme tecniche per la produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia: difesa fitosanitaria – controllo delle infestanti" ammettendo su tutto il territorio regionale per il controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) sulla coltura del pero, del pesco compreso il nettarino e del noce un intervento con il formulato commerciale SUNDEK CIMICE 2021, contenente la sostanza attiva Clorpirifos metile e oggetto di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009;
2. l'intervento potrà essere eseguito solo nel periodo di autorizzazione temporanea, dall' 11 maggio al 17 agosto 2021 e comunque rispettando le prescrizioni presenti in etichetta e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite con i bollettini di difesa integrata o ulteriori comunicazioni diramate da ERSA;
3. il presente decreto, ai sensi dell' art. 14 e seguenti della L.R. 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria.

/gf

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Francesco Miniussi